Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 27 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1948, n. **1448.**

Modificazioni alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2903, quale risulta modificato dall'art. 15 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9° ».

Art. 2.

Nell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2903, quale risulta modificato dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero uguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9° ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° dicembre 1948, n. **1449.**

Concessione di sussidi integrativi di esercizio alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in pendenza della regolarizzazione della concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la durata dell'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui all'art. 27, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, anche in pendenza della regolarizzazione della concessione richiesta al Ministero dei trasporti, in applicazione del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni, delle disposizioni vigenti in materia di navigazione lacuale, nonchè dell'art. 1270 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 2 dicembre 1948, n. **1450.**

Modificazione dell'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.

I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 23 dicembre 1948, n. **1451.**

Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948.

Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.

Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.

Art. 2.

L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.

Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

Art. 3.

E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati.

La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonchè a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.

Art. 4.

I termini previsti nell'art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.

Art. 5.

Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonchè il termine fissato dall'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

Per i redditi mobiliari di categoria *B* e *C*-1 che non erano definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, l'Amministrazione finanziaria può rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica dei redditi stessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati.

Art. 6.

Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1948

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Grassi — Pella — Segni — Lombardo

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. **1452.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Orsola Vergine e Martire, in borgata Santa Orsola del comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina).

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 1° novembre 1943, integrato con dichiarazione 10 febbraio 1948, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Orsola Vergine e Martire, in borgata Santa Orsola del comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. **1453.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Balata di Baida del comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 14 maggio 1942, integrato con dichiarazione 10 aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Balata di Baida del comune di Castellammare del Golfo (Trapani), e viene, altresì, autorizzato il Beneficio ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sac. Antonio Sarcana, consistente in un fondo rustico situato nella medesima contrada e valutato L. 118.560.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. **1454.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Grazia del comune di Milazzo (Messina).

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Grazia del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. **1455.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Toleto del comune di Ponzone (Alessandria).

N. 1455. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acqui in data 10 febbraio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Toleto del comune di Ponzone (Alessandria), intendendosi il Beneficio parrocchiale autorizzato ad accettare le donazioni fatte dalla chiesa omonima, consistenti in immobili situati in Ponzone e Morbello, valutati L. 30.000 e in certificati del Debito pubblico italiano 3,50 %, capitale nominale L. 48.400.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1948.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938, n. 917, che ha costituito l'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e successive modifiche;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 2218, che approva il regolamento per il funzionamento dell'Istituto predetto;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto luogotenenziale 25 novembre 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Viste le dimissioni dalla carica di commissario straordinario dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero presentate dal signor Umberto Morra di Lavriano;

Ritenuto che non si ravvisa la opportunità di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente essendo allo studio la eventualità della sua soppressione e del passaggio allo Stato dei compiti da esso esplicati;

Considerato pertanto che è necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le dimissioni del sig. Umberto Morra di Lavriano da commissario straordinario dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero sono accettate.

Art. 2.

Alla carica predetta è nominato il console generale Gustavo Orlandini che eserciterà le funzioni attribuite a tutti gli organi deliberativi dell'Istituto medesimo, previsti dalle disposizioni sopracitate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1948

EINAUDI

SFORZA — PELLA — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948
Registro Esteri n. 12, foglio n. 9.

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1948.

Elenco di Comuni ai quali si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successivi decreti, riguardanti il personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati:

Decreta:

Le provvidenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, aumentate, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, del 50 % per i centri nei quali, alla data del 1° gennaio 1947, siano risultati inabitabili, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 % dei fabbricati di abitazione, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Campobasso: Sant'Angelo del Pesco; San Pietro Avellana.

Provincia di Caserta: Capua.

Provincia di Frosinone: Pontecorvo; Frosinone; frazione Gallinaro del comune di San Donato Val Comino.

Provincia di L'Aquila: Roccaraso; Castel di Sangro; Ateleta.

Provincia di Latina: Spigno Saturnia.

Provincia di Massa Carrara: Aulla capoluogo; Avenza; Vinca; Montignoso capoluogo; Prato; Capanne.

Provincia di Ravenna: Cotignola.

Provincia di Roma: Velletri; Anzio; Frascati.

Roma, addì 27 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1948.

Approvazione del diciassettesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, art. 1 ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, n. 485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1946, n. 75, con il quale il comune di Ventimiglia fu incluso fra i Comuni interessati all'emanazione di un piano di ricostruzione;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il diciassettesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle disposizioni di leggi di cui alle premesse:

Provincia di Imperia: Ventimiglia (piano esteso alla zona così delimitata: via Nervia a sud; linea congiungente l'incrocio della via Nervia e la via nazionale Aurelia con la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia ad ovest; linea ferroviaria ed il confine del territorio del comune con Camporosso a nord; torrente Nervia ad est; oltre le zone già incluse nel sesto elenco approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1946, n. 485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1946, n. 75);

Provincia di Bari: Sannicandro di Bari (piano parziale limitatamente alla zona centrale compresa tra: largo Plebiscito vico Municipio corso Vittorio Emanuele via Altamura via Muro vico Saraceni via Imbriani attraversamento particella 1926 via Vescovo Arcamone largo Plebiscito).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1948

Il Ministro: TUPINI

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1948.

Sostituzione del commissario liquidatore delle soppresse Federazioni nazionali delle aziende industriali municipalizzate e delle aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1945, con il quale l'ing. Mario Poinelli veniva nominato commissario liquidatore della cessata Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate e della cessata Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;

Vista la lettera del 22 maggio 1948, n. 200 di prot., con la quale l'ing. Mario Poinelli comunicava di non poter dedicare la sua attività alla liquidazione delle due Federazioni anzidette;

Considerata la necessità di nominare un commissario liquidatore delle due Federazioni, in sostituzione del-

l'ing. Mario Poinelli, onde provvedere alla ultimazione delle operazioni di liquidazione relative alle due cessate organizzazioni sindacali;

Vista la lettera n. 8727/I-11/6 del 3 luglio 1948, con la quale questo Ministero conferiva al dott. Tommaso Antonio Rivellini l'incarico di provvedere alla ultimazione delle operazioni di liquidazione;

Considerata la necessità di confermare l'incarico predetto mediante decreto Ministeriale;

Decreta:

L'ing. Mario Poinelli cessa dall'incarico di commissario liquidatore delle soppresse Federazioni nazionali delle aziende industriali municipalizzate e delle aziende municipalizzate di trasporto, con la data del 3 luglio 1948.

A partire dalla stessa data è nominato commissario liquidatore delle due predette Federazioni il dott. Tommaso Antonio Rivellini.

Roma, addì 13 dicembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1948.

Obbligatorietà della lotta contro le arvicole nelle provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Riconosciuta l'opportunità di adottare misure intese ad impedire che l'infestazione di arvicole manifestatasi nel 1948 in talune zone dei Compartimenti della Puglia, della Lucania e degli Abruzzi, subisca incremento ed arrechi danni alle coltivazioni;

Considerato che più concreti risultati dalle operazioni di difesa già incoraggiate dal Ministero dell'agricoltura possono ottenersi solo quando tutti gli agricoltori delle zone colpite seguano ed attuino i consigli e le prescrizioni dettate dagli Organi tecnici locali;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro le arvicole, limitatamente all'anno 1949, è resa obbligatoria nelle provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Campobasso.

Art. 2.

Gli osservatori di fitopatologia competenti per territorio (Bari, per le provincie delle Puglie e della Lucania, e Roma per la provincia di Campobasso), detteranno le norme tecniche secondo le quali dovranno essere effettuate le operazioni di difesa per parte degli agricoltori interessati e sorveglieranno l'andamento generale delle operazioni medesime.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nella loro qualità di Commissariati provinciali per le malattie delle piante, cureranno l'applicazione delle disposizioni tecniche impartite ed interverranno di ufficio a carico degli inadempienti.

Art. 4.

I Prefetti delle provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Campobasso, prescriveranno agli agricoltori, con propria ordinanza, gli obblighi ad essi derivanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto, del quale, peraltro, disporranno la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia e l'affissione all'albo pretorio dei vari Comuni.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in applicazione il 1° gennaio 1949 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1948

Il Ministro: SEGNI

(5657)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 23 gennaio 1947.

Autorizzazione all'Istituto « Giannina Gaslini » in Genova, ad istituire una scuola per vigilatrici dell'infanzia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la domanda in data 15 luglio 1941 del presidente dell'Istituto « Giannina Gaslini », in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla istituzione di una scuola convitto per vigilatrici d'infanzia da intitolarsi al nome di Lorenza Gaslini per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di vigilatrice d'infanzia;

Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 19 luglio 1940, n. 1098;

Vista la legge 15 marzo 1944, n. 106, con la quale sono state sospese le funzioni del Consiglio superiore di sanità;

Visto il parere favorevole del già Ministero dell'educazione nazionale;

Decreta:

L'Istituto « Giannina Gaslini », in Genova, è autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di vigilatrice d'infanzia.

Con successivi provvedimenti, saranno approvati il regolamento per l'organizzazione ed il personale di detta scuola, nonchè il progetto tecnico sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola medesima e saranno determinati i programmi di insegnamento ed esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

L'Alto Commissario
BERGAMI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(5611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 139 del 17 dicembre 1948 riguardante la produzione di energia termoelettrica ammessa al rimborso.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 139 del 17 dicembre 1948, ha deciso quanto appresso, in aggiunta alle norme emanate con la circolare n. 141 del 13 dicembre 1947:

1) Per far fronte al fabbisogno di energia elettrica nell'Italia centro-meridionale, mediante produzione termica, è ammessa a rimborso, da parte del Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947 e successivi, l'onere afferente alla produzione di energia termoelettrica effettuata nel periodo dal 1° dicembre 1948 al 15 gennaio 1949 nelle centrali termoelettriche dell'Italia settentrionale per conto di Imprese elettriche dell'Italia centromeridionale.

Tale rimborso verrà corrisposto alle imprese interessate dell'Italia centro-meridionale nella misura di L. 7 a Kwh prodotto e per un quantitativo massimo di 30 milioni di Kwh.

2) E' pure ammessa a rimborso da parte del Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico la produzione termoelettrica effettuata su disposizioni delle competenti autorità, a partire dal 25 novembre 1948, nella centrale termoelettrica A. Lodolo di Livorno della Società elettrica Selt-Valdarno.

Tale rimborso verrà corrisposto nella misura prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 della circolare n. 141 del 13 dicembre 1947.

(5667)

Riassunto del provvedimento n. 140 del 17 dicembre 1948 riguardante: tariffe per le conversazioni telefoniche su linee fonotelegrafiche; numero delle pagine e prezzo dei giornali quotidiani.

Il Comitato interministeriale prezzi con provvedimento numero 140 del 17 dicembre 1948 ha deciso quanto appresso:

Tariffe per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche.

La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente a decorrere dal 1° gennaio 1949:

L. 16 su linee fino a 3 km.;
L. 32 su linee da oltre 3 km. fino a 25 km.;
L. 47 su linee oltre i 25 km.

Numero delle pagine e prezzo dei giornali quotidiani.

A seguito ed a modifica della circolare n. 131 del 20 novembre 1948, con la quale era stato consentito di pubblicare fino al 31 marzo 1949 per due giorni della settimana giornali quotidiani a sei pagine al prezzo invariato di L. 15, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1949, detta facoltà sia limitata ad un solo numero per settimana a sei pagine, sempre al prezzo di L. 15.

(5668)

Riassunto del provvedimento n. 141 del 17 dicembre 1948 riguardante la proroga della Cassa di compensazione metano.

Il Comitato interministeriale prezzi con provvedimento numero 141 del 17 dicembre 1948, a modifica della circolare numero 118 del 24 settembre 1948, ha deciso quanto appresso:

a) il funzionamento della Cassa di compensazione metano per quanto riguarda i servizi inerenti alle bombole, previsto fino al 31 dicembre 1948, è prorogato fino al 31 marzo 1949;

b) restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nei paragrafi *b*), *c*), *d*), *e*) della circolare ricordata n. 118.

(5669)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa socialista di lavoro, produzione e consumo « Giacomo Matteotti », con sede in Rosolini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1948, i poteri conferiti al sig. Gioacchino Papa, commissario della Società cooperativa socialista di lavoro, produzione e consumo « Giacomo Matteotti » con sede in Rosolini, sono stati prorogati al 30 dicembre 1948.

(5646)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Cori (Latina)

Con decreto Ministeriale è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e con limitazioni, il piano di ricostruzione dell'abitato di Cori (Latina), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 con annesse norme edilizie, assegnando il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(5601)

Approvazione del piano di ricostruzione di Capranica

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione dell'abitato di Capranica, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, e sono state inoltre rese esecutive le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del detto piano è stato fissato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(5645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle Ferrovie del Monferrato

Si notifica che il giorno 28 gennaio 1949, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già società delle Ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

75ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 560 attualmente vigenti;

83ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 611 sulle 5435 attualmente vigenti;

53ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 5270 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1949, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	215002	9.500 —	Palma Rosa di Nicola, moglie di Ferrara *Vincenzo fu Antonio Paolo*, dom. in Giugliano (Napoli).	Palma Rosa di Nicola, moglie di Ferrara *Paolo di Vincenzo*, dom. in Giugliano (Napoli).
P. R. 3,50 % (1934)	378187	2.712,50	Melano Bosco Giorgia o Giorgina fu Camillo, moglie di Franzini Camillo, con usufrutto a Marchino *Amedea-Vittoria* detta Maria Vittoria fu Davide, moglie di Melano Giovanni Battista, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Marchino *Vittoria Amedea*, ecc., come contro.
Id.	378425	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	259807	350 —	Chiadini Carmine fu Sabino, dom. in Avellino, con usufrutto a Fanelli *Francesca Maria* fu Alfonso, ved. Chiadini Sabino, dom. in Avellino.	Come contro, con usufrutto a Fanelli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	109583	427 —	Parodi *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Parodi Ugo di Fortunato.	Parodi *Fortunio*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % Serie I	3424	Cap. nom. 90.000 —	Galbiati *Maria Luigia* o *Maria Luisa*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori sotto la tutela di Serra Giuseppe Tullio, dom. a Verona.	Galbiati *Luisa Maria*, Ignazio e Virginia fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	3425	Cap. nom. 100.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 novembre 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5418)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 gennaio 1948, riguardante la autorizzazione al Consorzio lombardo per la tutela della pesca, con sede in Milano, a stabilire uno speciale servizio per la bollatura degli attrezzi da pesca nella propria circoscrizione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 30 novembre 1948, n. 279, all'ultima riga del terzo comma delle premesse devono intendersi aggiunte le parole: «.. nonchè le provincie di Como e Sondrio; ».

(5617)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Castellarano, in liquidazione, con sede in Castellarano (Reggio Emilia).

Nella seduta tenutasi il 24 novembre 1948 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Castellarano, in liquidazione, con sede in Castellarano (Reggio Emilia), il geometra Afro Benevelli fu Leopoldo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(5616)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.